A.S. 1120

Emendamento

Art. 12

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

"5-bis. A decorrere dall'anno 2014, le pensioni sociali e gli assegni sociali sono soggetti a preventivo accertamento e valutazione della condizione economica e patrimoniale dei nuovi richiedenti e degli attuali beneficiari.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce le soglie dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), anche opportunamente modificato al fine di tutelare l’uso dell’abitazione principale, che determinano la concessione totale o parziale, ovvero l’esclusione dal beneficio; definisce inoltre le modalità di attuazione del presente comma, tenendo conto dell’esigenza di garantire un progressivo percorso di adeguamento al nuovo regime.

5-ter. Eventuali risparmi derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, accertati dal confronto con la spesa storica, sono esclusivamente destinati nella misura del cinquanta per cento al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e di cui all’articolo 3, commi da 2 a 5, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99; nella misura del venticinque per cento alla promozione di misure anche sperimentali di contrasto alla povertà; nella misura del venticinque per cento al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n 328."

LEPRI, CANTINI, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILLABOTTE, ZANONI